



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI
NEI CAMPI NAZISTI**

Ente Morale D.P.R. 5-11-68 N. 1377

STATUTO

TITOLO I

Denominazione

ART. 1 – È costituita un'Associazione Nazionale tra gli ex Deportati politici e “razziali” nei Campi di Concentramento Nazisti (KZ) ed i Familiari dei Caduti, con la denominazione di Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi Nazisti (A.N.E.D.) e con sede in Milano.

TITOLO II

Caratteri e scopi

ART. 2 – L'Associazione – democratica e apartitica – riafferma e persegue gli ideali e gli obiettivi della Resistenza.

ART. 3 – Scopi dell'Associazione sono:

- a) conseguire il riconoscimento giuridico di tutti i Deportati politici e “razziali” come Combattenti per la Libertà;
- b) riunire in fraterna solidarietà gli ex Deportati italiani e i familiari dei Caduti e dei superstiti;
- c) avviare a concreta esecuzione, nell'attuazione della Carta Costituzionale, il testamento ideale dei Caduti;
- d) valorizzare, in campo nazionale e internazionale, il grande contributo delle Deportate e dei Deportati alla causa della Resistenza e riaffermare gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace;
- e) raccogliere documenti ai fini della storia della deportazione;
- f) stabilire rapporti di amichevole e stretta collaborazione con le Associazioni della Resistenza e della Deportazione nazionali ed estere;
- g) intervenire presso le Autorità a tutela degli ex Deportati e dei familiari dei Caduti, propugnando l'adozione delle necessarie provvidenze legislative;
- h) svolgere tutta la possibile opera di assistenza, morale e materiale, nei confronti dei soci;
- i) adoperarsi per assicurare lavoro ai propri aderenti, anche promuovendo forme associative cooperativistiche;

l) provvedere alla ricerca dei luoghi di sepoltura dei Caduti e al rimpatrio delle salme gloriose;

m) esplicitare ogni altra attività tendente al conseguimento degli scopi suddetti.

TITOLO III

Soci

ART. 4 – Sono soci ad honorem i Deportati politici e “razziali” Caduti nei Campi nazisti e coloro che siano deceduti successivamente a causa dei patimenti e delle sevizie subite durante la deportazione.

ART. 5 – Sono soci, su domanda documentata:

a) i cittadini italiani che per motivi politici e “razziali” furono deportati nei Campi nazifascisti;

b) i familiari dei Caduti e degli ex Deportati;

c) i cittadini italiani che, dichiarando di accettare tutti i valori della guerra di Liberazione e della lotta contro il nazismo e contro il fascismo e per l’attuazione della Costituzione, esplicitamente si impegnino ad acquisire essi stessi una approfondita conoscenza storica della Resistenza e della Deportazione e a diffonderla in particolare tra le nuove generazioni per consentire ai giovani di affrontare e svolgere i loro doveri di cittadinanza democratica.

Le domande di ammissione devono essere presentate alla Sezione competente per territorio.

ART. 6 – Non possono far parte dell’Associazione coloro che, pur avendo i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 5, se ne siano resi indegni.

Attraverso la negata iscrizione a socio da parte del Comitato Direttivo sezionale è ammesso ricorso al Comitato di Presidenza Nazionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento all’interessato.

TITOLO IV

Organi direttivi ed amministrativi

ART. 7 – Organi dell’Associazione sono:

a) il Congresso Nazionale;

- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- e) il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- f) le Sezioni.

ART. 8 – Il Congresso Nazionale è l'organo supremo dell'Associazione ed è costituito dai Soci, rappresentati dai loro delegati eletti nelle singole Sezioni e riunite in assemblea pregressuale, nel rapporto di un delegato per ogni quindici (15) soci o frazioni di quindici (15).

Il Congresso delibera sulle questioni inerenti la vita e le funzioni dell'Associazione, sulla relazione morale e finanziaria predisposta dal Consiglio Nazionale; elegge il nuovo Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale dei Sindaci. Il Congresso è convocato in seduta ordinaria almeno ogni quattro anni dal Consiglio Nazionale che ne stabilisce la sede e la data. Può essere convocato anche quando il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta da non meno di un terzo dei soci. La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a (30) trenta giorni. Il Congresso è regolarmente costituito quando siano presenti tanti delegati da rappresentare almeno la metà dei soci. Qualora la prima convocazione vada deserta, si procederà, dopo che siano trascorse almeno tre ore, ad una seconda convocazione, che sarà valida qualunque sia il numero dei soci rappresentati. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta dai voti rappresentati. Di massima le votazioni saranno effettuate per alzata di mano, ma il Congresso potrà optare per altro sistema di votazione.

ART. 9 – Il Consiglio Nazionale è composto di non meno di venticinque (25) e non più di sessanta (60) membri eletti dal Congresso Nazionale, i quali durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il Congresso Nazionale, prima di procedere alle elezioni, determina il numero dei membri del Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale discute ed approva i bilanci preventivi e consuntivi ha potere deliberativo su ogni materia che concerne la vita dell'Associazione nell'ambito delle direttive approvate dal Congresso Nazionale e fissa per ciascun anno l'ammontare della quota associativa. Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Comitato di Presidenza almeno una volta all'anno o quando ne faccia espressa richiesta non meno di un terzo dei Consiglieri Nazionali. La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, che deve essere tenuta a distanza di almeno un'ora, la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti. In ogni caso il Consiglio decide a maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione, due vice Presidenti, il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo o Tesoriere, che tutti insieme formano il Comitato di Presidenza. Il Consiglio Nazionale viene presieduto dal Presidente ed in sua assenza da uno dei due vice Presidenti.

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di esonerare i Consigli Direttivi delle Sezioni che non si siano attenuti allo spirito ed alle norme dello Statuto o che presentino gravi irregolarità amministrative. È di sua competenza in tale eventualità la nomina di un Commissario straordinario, che dovrà procedere a nuove elezioni nel termine di due mesi.

ART. 10 – Il Comitato di Presidenza eletto come nel precedente articolo, dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili. Esso cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e ha diritto di controllo sulle attività delle Sezioni. Il Comitato di Presidenza viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno con un preavviso minimo di cinque giorni. Nei casi urgenti potrà essere convocato senza l'osservanza del termine predetto. Esso decide ogni deliberazione a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Al Comitato di Presidenza compete l'ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria è di competenza del Consiglio Nazionale.

ART. 11 – Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Nazionale e ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di impedimento le funzioni del Presidente sono assunte dal vice Presidente più anziano di età.

ART. 12 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto di cinque membri effettivi e due supplenti. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Elegge nel suo seno un Presidente. Il Collegio esprime parere in materia disciplinare qualora venga sottoposta a suo esame dagli organi statuari dell'Associazione.

ART. 13 – Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio viene eletto nel suo seno. Il Collegio controlla la gestione degli organi centrali e periferici dell'Associazione, accerta la regolarità dei bilanci e può procedere in qualsiasi momento, anche a mezzo di singoli componenti del Collegio stesso, ad ispezioni e accertamenti.

Le Sezioni possono avere propri organi di controllo, consistenti in un Collegio di Revisori di tre membri eletti dall'Assemblea sezionale dei soci. Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il Presidente del Collegio è scelto nel suo seno. Gli organi sezionali di controllo accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio di previsione ed il rendiconto ed effettuano saltuarie verifiche di cassa.

ART. 14 – I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale dei Sindaci possono assistere alle riunioni del Comitato di Presidenza con voto consultivo.

ART. 15 – Le sezioni sono costituite nelle località ove sono iscritti un numero di soci non inferiore a quindici (15).

In ogni Comune non può esservi più di una Sezione. Le Sezioni curano l'attività nell'ambito della loro competenza territoriale ed hanno facoltà di prendere iniziative per l'affermazione dell'Associazione nell'ambito dello Statuto e previa consultazione con il Comitato di Presidenza, al cui controllo le Sezioni sono sottoposte.

Organi della Sezione sono:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio, che può designare al proprio interno un Comitato Direttivo e che può, qualora lo ritenga opportuno, designare un Collegio di Revisori composto di tre membri del Consiglio;

L'Assemblea sezionale è convocata dal Presidente della Sezione, su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa il luogo e l'ordine del giorno. Si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio sezionale, o il Presidente della Sezione lo ritengano necessario, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci e non oltre il 30° giorno dalla data della richiesta.

L'Assemblea sezionale:

a) discute e approva la relazione morale e finanziaria sulla gestione;

b) elegge e revoca il Presidente della Sezione e un Vice Presidente ed i membri effettivi e supplenti del Consiglio sezionale;

c) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;

All'Assemblea partecipano tutti i soci della Sezione.

Questi possono farsi rappresentare da un altro socio su delega scritta, ma ogni socio non può avere più di una delega.

La validità dell'Assemblea in prima convocazione richiede l'intervento personale o per delega di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno a distanza di due ore, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati. Delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio sezionale è composto dal Presidente e da non meno di sei membri scelti fra i soci. Viene eletto dall'Assemblea sezionale e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio sezionale si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, ma può essere convocato dal Presidente della Sezione ogni volta che questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, o anche su invito del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio sezionale:

a) convoca in via straordinaria l'Assemblea sezionale;

b) elegge tra i suoi componenti, qualora lo ritenga opportuno, un Comitato Direttivo composto di non meno di tre membri compreso il Presidente di Sezione e il vice Presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento;

c) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuali;

d) delibera sull'ammissione dei soci e propone al Consiglio Nazionale i provvedimenti di espulsione dei medesimi; adotta le misure disciplinari di cui all'art. 16;

e) delibera sui provvedimenti assistenziali a favore dei soci;

Il Comitato Direttivo provvede all'ordinaria amministrazione della Sezione, predispone il bilancio preventivo che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio sezionale non oltre il 30 novembre, ed il conto consuntivo che dovrà essere presentato al Consiglio stesso non oltre il 31 marzo di ogni anno.

TITOLO V

Disciplina

ART. 16 – Nei confronti dei soci possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari: deplorazione, sospensione, espulsione. I provvedimenti disciplinari di deplorazione e di sospensione sono adottati dal Consiglio sezionale e contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale entro un mese dalla comunicazione che deve essere fatta al socio a mezzo raccomandata. L'espulsione è di competenza del Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio sezionale. Contro il provvedimento di espulsione l'interessato può ricorrere al Collegio Nazionale dei Proviviri entro tre mesi dalla comunicazione.

TITOLO VI

Bilancio – Esercizio Sociale

ART. 17 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi associativi e da eventuali donazioni, lasciti, sovvenzioni pubbliche e private. L'Associazione provvede all'ordinaria amministrazione con i proventi derivanti dalle rendite patrimoniali, dalle quote sociali e da eventuali contributi facoltativi.

Le funzioni contabili e amministrative e i servizi di tesoreria della Associazione sono disciplinati secondo le norme e le consuetudini che regolano l'amministrazione del patrimonio degli Enti Morali.

ART. 18 – L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre il Consiglio Nazionale e i Consigli sezionali compileranno i propri bilanci di previsione per l'anno seguente ed entro il mese di marzo redigeranno il conto consuntivo con relativo inventario.

ART. 19 – Lo stemma dell'Associazione consiste in un triangolo rosso comprendente le lettere "IT" in bianco, conforme al modello allegato al presente Statuto.

ART. 20 – La bandiera è costituita da un drappo dai colori nazionali sul quale è riprodotto lo stemma sociale e l'iscrizione "Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi Nazisti".

ART. 21 – Il distintivo è analogo allo stemma sociale ed è uguale per tutta l'Associazione, come pure la tessera di riconoscimento, giusta il modello allegato al presente Statuto.

ART. 22 – La festa dell'Associazione ricorre il 5 maggio, data di liberazione di Mauthausen, ultimo Campo liberato.

ART. 23 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del C.C. e delle altre leggi vigenti.

ART. 24 – L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta soltanto per decisione del Congresso Nazionale. In caso di scioglimento di una Sezione i suoi beni saranno trasferiti all'A.N.E.D. Nazionale. In caso di scioglimento dell'Associazione i suoi beni saranno devoluti alla Fondazione Memoria della Deportazione, e in caso di cessazione di quest'ultima, a una fondazione avente i medesimi scopi dell'Associazione.